

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

(Provincia di Teramo)



**REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA
CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile 2019, n.19)

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 La Polizia Locale
- Art. 2 Istituzione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Civitella del Tronto
- Art. 3 Disposizioni generali e rinvio
- Art. 4 Dipendenza del Corpo di Polizia Locale
- Art. 5 Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale
- Art. 6 Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 7 Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 8 Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 9 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

TITOLO II - ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

- Art.10 Organico del Corpo di Polizia Locale
- Art.11 Attribuzioni del Comandante
- Art.12 Attribuzioni del Vice-Comandante
- Art.13 Attribuzioni degli Operatori di Vigilanza (Agenti)
- Art.14 L'azione della Polizia Locale
- Art.15 Rapporto gerarchico
- Art.16 Parità tra Uomo e donna

TITOLO III - Accesso al Corpo - Formazione professionale - Progressione di carriera

- Art.17 Modalità particolari di accesso
- Art.18 Accertamento dei requisiti psico-fisici
- Art.19 Prove d'esame
- Art.20 Accesso alle qualifiche superiori a quelle di Operatore (Agente)
- Art.21 Progressione di carriera
- Art.22 Formazione di base ed aggiornamento
- Art.23 Reclutamento straordinario di Personale

TITOLO IV - SERVIZI DEL CORPO - MOBILITA' - DISTACCHI

- Art.24 Norme dei servizi - Assegnazione e impiego del personale
- Art.25 Servizi interni
- Art.26 Servizi ai privati
- Art.27 Collegamento dei servizi a mezzo radio ed apparecchi audiovisivi
- Art.28 Prolungamento del servizio
- Art.29 Prestazioni straordinarie
- Art.30 Reperibilità
- Art.31 Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art.32 Distacchi, comandi e missioni
- Art.33 Mutamento di mansioni
- Art.34 Ordine del giorno e di servizio
- Art.35 Norme generali: doveri

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art.36 Segreto d'Ufficio e riservatezza
- Art.37 Cura dell'uniforme e della persona
- Art.38 Uso dell'Uniforme
- Art.39 Orario e posto di servizio
- Art.40 Rapporti interni al Corpo

TITOLO VI - DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art.41 Saluto
- Art.42 Norme disciplinari
- Art.43 Assenze dal servizio
- Art.44 Accertamenti sanitari
- Art.45 Encomi ed elogi
- Art.46 Congedo ordinario
- Art.47 Riposo settimanale e festività infrasettimanale
- Art.48 Uniforme
- Art.49 Gradi, distintivi ed onorificenze

TITOLO VII - DOTAZIONI

- Art.50 Arma d'ordinanza
- Art.51 Strumenti e mezzi operativi
- Art.52 Destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative
- Art.53 Tessera di riconoscimento

TITOLO VIII - NORME FINALI

- Art.54 Servizio mensa
- Art.55 Patrocinio legale
- Art.56 Fondo assistenziale
- Art.57 Copertura dei posti di Istruttore Direttivo - Ufficiale Categoria D, progressione iniziale D1
- Art.58 Copertura dei posti di Istruttore di Vigilanza Categoria C, progressione iniziale C1

TITOLO IX

- Art. 59 Disposizioni finali

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

La Polizia Locale

La Polizia Locale è l'insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali del Comune nell'ambito del territorio comunale che non siano riservate dalla Legge alle Autorità Statali o ad altre autorità.

Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla Comunità e alle Istituzioni.

Il comune svolge la funzione di Polizia Locale. A tal fine organizza il Corpo di Polizia Locale che verrà assolto con l'istituzione del Corpo di Polizia Locale.

Art. 2

Istituzione del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto

Ai sensi degli art. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n° 65, della Legge Regionale d'Abruzzo 20 novembre 2013, n.42, e della Legge Regione Abruzzo 2 agosto 1997 n° 83, per le parti ancora in vigore, e della deliberazione della Giunta Regionale n.85 del 01 febbraio 2019, è istituito nel Comune di Civitella del Tronto il Corpo di Polizia Locale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative cui fa rinvio il successivo art.3.

In relazione al capo 3 della deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo n.85/2019 gli abitanti equivalenti vengono stabiliti in n. 6.000 derivanti dalla popolazione residente pari a n. 4.918, sommata a quella temporanea e/o fluttuante, rilevabile dalle strutture ricettive presenti nel Comune, dalla presenza del richiamo turistico derivante dalla presenza della Fortezza Borbonica, dell'eremo e grotta Sant'Angelo e dalla stazione sciistica di San Giacomo – Monte Piselli – condivisa con il Comune di Valle Castellana.

Per gli effetti gli addetti potenziali di Polizia Locale sono pari a 8 derivanti dalla seguente equazione ($6.000 / 700 = 8,57$).

Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli art.4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n.65, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, della Legge Regione Abruzzo 2 agosto 1997 n° 83, della Legge Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n° 42, dalla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 85 del 01 febbraio 2019 e dell'art. 57 codice di procedura penale.

Esso abroga e sostituisce ogni precedente regolamento, norma o disciplina del Comune di Civitella del Tronto riguardanti le materie trattate in contrasto con quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 3

Disposizioni generali e rinvio

Al personale del Corpo di Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Civitella del Tronto contenute nel Regolamento Organico dell'Ente, nel Contratto Decentrato e negli accordi di comparto emanati e da emanare, dalle normative speciali vigenti in materia, nonché quelle particolari definite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto, dalla Legge 7 marzo 1986 n° 65 ed in particolare dalle norme speciali dell'art. 10 di quest'ultima legge.

Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Art. 4 **Dipendenza del Corpo di Polizia Locale**

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, un Assessore, ai sensi degli art. 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n.65 e art. 4 della Legge Regionale 20 novembre 2013 n.42, impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Nell'ambito della struttura dell'Ente e nell'osservanza delle norme di riferimento e delle direttive di competenza del Sindaco, il Corpo di Polizia Locale ha quale massimo superiore gerarchico il Comandante che risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo e gestione del Corpo.

Al Comando del Corpo devono, pertanto, essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni di propria competenza da parte di Amministratori o degli uffici comunali.

Agli Agenti della Polizia Locale è, pertanto, vietato dare corso, salvo casi di assoluta urgenza, a richiesta di servizi pervenuti direttamente.

L'Agente che ha ricevuto l'ordine urgente, non per la normale via gerarchica, è tenuto a darne appena possibile, notizia al Comando.

Art. 5 **Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale**

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti generali e locali. In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme riguardanti la polizia urbana, rurale, stradale ed edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l'igiene e sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative della A.S.L. o altri istituzioni competenti;
- b) vigila sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) svolge i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
- d) svolge funzioni di polizia mortuaria;
- e) svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- f) esercita, ex lege, funzioni di Polizia Giudiziaria;
- g) esercita, ex lege, funzioni di Polizia Stradale;
- h) svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.3 legge 65/86, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di P.S.;
- i) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri;
- j) assolve incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione, a richiesta della Autorità Comunale e degli Uffici Giudiziari;
- k) concorre con gli organi statali alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- l) accerta gli illeciti amministrativi;
- m) presta i servizi d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizi di scorta al Sindaco e al civico Gonfalone;
- n) esegue notificazioni di atti, limitatamente a quelli formati al proprio interno e agli atti di P.G.;

- o) svolge funzioni di prevenzione ed educazione, attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
- p) collabora con le Forze di Polizia, nell'ambito del territorio comunale, per la realizzazione di interventi coordinati di controllo sul territorio.

Le relative funzioni, nei limiti delle rispettive mansioni, sono svolte dagli Appartenenti al Corpo nell'ambito del territorio comunale, fatti salvi i casi espressamente indicati nei successivi articoli.

Le medesime, previe, le necessarie intese di cui agli art.3 e 4 della Legge n° 65/86, si estendono al territorio del Comune presso il quale ha luogo il servizio.

In relazione anche al disposto dell'art. 11 comma 4° della Legge Regionale n. 42/2013, gli addetti di Polizia Locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 6 **Funzioni di Polizia Giudiziaria**

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex legge, art. 57 c.p.p. funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità:

- di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Operatori;
- di sottufficiale di P.G. riferita all'Istruttore di Vigilanza;
- di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante e al Vice Comandante.

Nell'espletamento di tale funzioni, il personale dipende operativamente dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 **Funzioni di Polizia Stradale**

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex legge, art. 12 D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche e integrazione servizio di Polizia Stradale consistente in particolare in:

- prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
- predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
- tutela e controllo sull'uso della strada.

Il personale della Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 8 **Funzioni di Pubblica Sicurezza**

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

La qualifica di Agente di PS è conferita dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art.5 della Legge 65/1986.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti di legge.

Art. 9 **Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato**

Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, sentito il

Comandante, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata delle competenti autorità.

Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse con le dette Autorità ed il Sindaco.

L'ambito territoriale ordinario in cui la Polizia Locale esercita tutte le funzioni riportate nel presente articolo è il territorio del Comune di appartenenza.

TITOLO II ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

Art. 10 Organico del Corpo

Per l'espletamento dei compiti di istituto e il conseguimento degli obiettivi la dotazione organica del Corpo è determinata tenendo conto degli obiettivi e esigenze di servizio ed è stabilita, in via transitoria e sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale di cui all'art.26 della Legge Regionale 42/2013, ai sensi degli art. 9 e 11 della L.R. Abruzzo 2 agosto 1997 n° 83 e ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.85/2019, all'applicazione dei seguenti parametri:

- un addetto per ogni 700 abitanti equivalenti o frazione di 700;
- estensione e morfologia del territorio;
- densità della popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- vocazione turistica del territorio;
- caratteristiche della struttura viaria presente sul territorio comunale e particolarmente quella cittadina e del centro storico e quella extraurbana;
- applicazione dell'art. 21 comma 6 del DPR 13 maggio 1987 n° 268 coordinato con il DPR 17/09/1987 n° 494;
- il tipo e quantità degli esercizi produttivi e commerciali.

Come indicato all'art.1 del presente Regolamento gli addetti della Polizia Locale del Comune di Civitella del Tronto vengono determinati in numero di 8 (otto) derivanti dalla seguente equazione: 6.000 abitanti equivalenti diviso 1 addetto ogni 700 abitanti equivalenti.

La pianta organica è soggetta a revisione, in conformità dei criteri sopra indicati, con periodicità almeno biennale.

Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:

- 1) responsabile del Corpo – Comandante (Funzionario categoria D – progressione iniziale D1);
- 2) addetto al coordinamento e controllo – Istruttore di vigilanza (categoria C – progressione iniziale C1) con funzioni di vice comandante;
- 3) operatori di vigilanza – Agenti di P.M.

La dotazione organica delle singole qualifiche dovrà essere tale da assicurare la funzionalità ed efficienza del pubblico servizio.

L'attuale dotazione organica del Corpo è quella risultante dalla pianta organica del personale vigente.

Sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale di cui all'art.26 della Legge Regionale 42/2013, ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n° 83/97 – in quanto ultrattivo – al personale del Corpo di Polizia Locale sono attribuiti i seguenti gradi:

- 1 - al Comandante è attribuito il grado di Tenente;
- 2 - al vice Comandante - Istruttore di vigilanza è attribuito il grado di Maresciallo;
- 4 - agli Operatori di vigilanza dopo 10 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuito il grado di agente con una V, dopo 20 anni di servizio di ruolo effettivo 2 V e dopo 25 anni di servizio di ruolo effettivo 3 V.

Art. 11 Attribuzioni del Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e riveste il grado di Tenente.

Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'Istituto, al Comandante, anche a mezzo del personale sottoposto, spetta di:

- a) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione,
- b) disporre l'assegnazione e la destinazione del personale stesso secondo le specifiche necessità dei servizi;
- c) coordinare i servizi del Corpo di Polizia Locale con quelli delle altre Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- d) mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di P.S. e Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
- e) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni, esterni ed in occasione di manifestazioni pubbliche;
- f) presiede le commissioni dei concorsi relativi al personale di Polizia Locale e a quello comunque destinato a svolgere compiti di vigilanza e difesa dei beni comunali;
- g) promuovere iniziative atte a valorizzare l'operato degli Appartenenti al Corpo e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e con gli organi di informazione;
- h) riferire periodicamente al Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti spetta al Comandante:

- emanare gli ordini di servizio
- curare la disciplina del personale
- curare la distribuzione del personale della Polizia Locale ai diretti servizi
- curare la formazione professionale del personale dipendente
- studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza avanzando proposte utili a migliorare la situazione.

In caso di assenza temporanea, il comandante è sostituito dal Vice Comandante oppure dall'agente di Polizia Locale con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano in servizio nel grado stesso.

Art 12 **Attribuzioni del Vice Comandante**

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o vacanza.

Coordina di persona i servizi di particolare rilievo.

Sorveglia e controlla l'operato del personale addetto ai vari servizi o settori di competenza ed emana istruzioni su compiti da assolvere, adotta provvedimenti che ritenga utile per il buon funzionamento dei servizi sottoponendo all'esame del Comandante ogni proposta che comporti provvedimenti di una certa importanza o abbiano carattere continuativo, all'occorrenza svolge i compiti di cui all'art.13.

Art. 13 **Attribuzioni degli Operatori di Vigilanza (Agenti)**

Gli Agenti sono responsabili dell'adempimento di disposizioni ricevute e dell'istruzione di pratiche connesse alla attività di Polizia Locale con l'applicazione di Leggi e regolamenti.

Predispongono atti nelle materie e funzioni di pertinenza del Corpo.

Redigono relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi di specie.

Controllano l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio. Sono altresì tenuti ad istruire il personale della qualifica inferiore, sulla base delle conoscenze teorico pratiche possedute.

Art. 14 **L'azione della Polizia Locale**

L'azione degli addetti del Corpo deve essere soprattutto preventiva, informativa, educativa e, ove necessario, repressiva.

Gli addetti sono tenuti ad assolvere con cura e diligenza ai doveri del servizio e dell'ufficio nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle istruzioni e direttive ricevute, con spirito di collaborazione tra di loro per garantire un servizio efficace e funzionale.

Il comportamento deve essere improntato al senso di disciplina verso i propri superiori e di cortesia verso i colleghi ed il pubblico.

Non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali della Polizia Municipale salve particolari ed inderogabili esigenze dell'Ente di appartenenza.

In carenza di personale l'operatore graduato in possesso di professionalità acquisita può essere chiamato a svolgere compiti di cui all'art. precedente.

Art. 15 **Rapporto gerarchico**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle competenti Autorità nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Spetta a ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale posto alle sue dipendenze.

Ogni superiore è tenuto ad impartire i propri ordini per iscritto quando il subordinato gliene faccia richiesta, salvo i casi di urgenza.

I rilievi in ordine ad eventuali carenze del subordinato saranno comunque mossi in maniera riservata e tale da tutelare in ogni caso la dignità dell'Operatore.

In caso di disposizione ritenuta illegittima l'addetto al quale venga impartita deve farne rimostranza motivata per iscritto al superiore.

La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio nel Corpo nel modo che segue:

- 1) a parità di qualifica, l'anzianità della stessa;
- 3) in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di servizio nella precedente qualifica;
- 4) in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 16 **Parità tra Uomo e Donna**

Gli operatori e le operatrici di Polizia Locale hanno parità di ruolo, di mansioni, di responsabilità e doveri e svolgono tutti i compiti d'istituto affidati al Corpo.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROGRESSIONE DI CARRIERA

Art. 17

Modalità particolari di accesso

Oltre alle norme previste dagli accordi contrattuali, per i concorsi inerenti l'assunzione di personale da assegnare al Corpo di Polizia Locale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida di categoria "A" e "B" o superiore;
- b) idoneità fisica e psichica, attitudinale e giuridica all'espletamento delle mansioni da svolgere, tenuto conto che si tratta di Corpo armato.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione.

Art. 18

Accertamento dei requisiti psicofisici

L'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti psichici, fisici e attitudinali è effettuato prima dell'assunzione in servizio secondo i criteri, modalità e condizioni determinate con il bando di concorso.

Il mancato possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 19

Prove di esame

Le prove di esame per l'accesso alle varie qualifiche sono previste in conformità al vigente regolamento dei concorsi.

Art. 20

Accesso alle qualifiche superiori a quelle di Operatore (Agente)

L'accesso ai posti di Funzionario e Istruttore avviene di norma mediante concorso pubblico o corso concorso ovvero concorso riservato nell'osservanza della vigente normativa dettata in materia dalle leggi statali e regionali, dal C.C.N.L. e dal regolamento comunale dei concorsi.

Art. 21

Progressione di carriera

La progressione di carriera, ove prevista dalla normativa vigente, sarà attuata in conformità alle disposizioni dettate dalle leggi statali e regionali e dal C.C.N.L.

Art. 22

Formazione di base ed aggiornamento

Per la formazione professionale del personale neo assunto nonché per l'aggiornamento il Comune si avvale della scuola Regionale di Polizia Locale secondo le norme stabilite dal Titolo IV della legge Regionale n. 42/2013 e relativo regolamento di cui all'art.26 della medesima Legge.

L'Amministrazione può istituire corsi di formazione a frequenza obbligatoria o facoltativa, per il personale appartenente al Corpo, in aggiunta e completamento di quelli di competenza regionale.

Con le modalità sopra riportate possono essere istituiti corsi di specializzazioni aperti a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al fine di consentire il corretto funzionamento delle apparecchiature in dotazione.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo di Polizia Locale mediante lezioni d'istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

Art. 23

Reclutamento straordinario di personale

A) Personale stagionale

Per esigenze stagionali o per particolari manifestazioni l'Amministrazione può assumere personale a tempo determinato con profilo professionale di agente di Polizia Locale tramite stipulazione di contratti individuali nei sensi dell'art. 41 del D.L. n° 29/93.

B) Altro personale

In situazione di carenza accentuata di personale e per fronteggiare particolari esigenze di servizio il corpo potrà utilizzare lavoratori iscritti nelle liste regionali di mobilità e/o C.I.G.S. messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale sulla base della legislazione vigente.

TITOLO IV SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – MOBILITÀ – DISTACCHI

Art. 24

Norme dei servizi – Assegnazione ed impiego del personale

Al fine di perseguire, nella materia di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire al regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia Locale svolge nel territorio di competenza le funzioni e le attività d'istituto previste dalle disposizioni in materia ed in particolare quelle definite nella Legge 7 marzo 1986 n° 65 e nel presente regolamento. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Comandante.

Il servizio su strada viene d'ordinario effettuato in coppia, tenuto conto della necessità di garantirne la efficacia e di assicurare la tutela fisica dell'operatore.

A pieno organico, fatte salve le esigenze di servizio, i servizi da svolgersi a piedi, in specie nella stagione fredda, sono d'ordinario affidati a personale con anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

Il personale appiedato nei servizi di viabilità in caso di condizioni atmosferiche avverse, tipo pioggia battente o fortissime raffiche di vento, possono astenersi dall'intervento permanendo comunque nelle prossimità del posto di servizio per intervenire non appena le condizioni lo permetteranno, o in caso di urgenze ed emergenze tali da richiedere il tempestivo intervento al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata.

In quest'ultimo caso, ultimato l'intervento e cessata la situazione eccezionale, il personale è autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Comando, le operazioni opportune al recupero della propria normalità fisica e dell'abbigliamento indossato al momento dell'intervento che abbia eventualmente riportato danni, imbrattamenti, bagni di acqua.

Il personale consegnatario di un veicolo del Servizio di Polizia Locale deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 25

Servizi interni

Ai servizi interni e sedentari necessari per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, è addetto, di norma, il personale del Corpo di Polizia Locale non più pienamente idoneo ai servizi esterni per motivi di salute.

Il numero del personale addetto a tali servizi deve essere dimensionato in base alle effettive esigenze, previa consultazione con le OO.SS. di categoria e fatta salva l'applicazione del successivo art. 33.

Art. 26

Servizi ai privati

Il corpo della Polizia Locale non può svolgere servizio ad esclusivo vantaggio dei privati.

In caso di svolgimento di servizi per il privato la Polizia Locale stipulerà apposito contratto oneroso conformemente al vigente Contratto Collettivo Nazionale e secondo l'apposito Regolamento.

Art. 27

Collegamento dei servizi a mezzo radio ed apparecchi audiovisivi

I servizi esterni devono essere collegati al Comando di appartenenza con apparecchi radio trasmettenti o con apparecchi telefonici cellulari.

Art. 28
Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio, a carattere di Polizia Giudiziaria, amministrativa o di sicurezza, già iniziata e non differibile;
- b) per esigenze di Protezione Civile e in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore;

Per il prolungamento di cui ai comma a), b), il Personale interessato percepirà compenso per il lavoro straordinario ovvero recupero compensativo.

Art. 29
Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa contrattuale vigente, il limite individuale delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro - prestazioni cui il personale può essere obbligato - è determinato in accordo preventivo secondo le esigenze di servizio, sentite preventivamente le OO.SS. di Categoria.

Art. 30
Reperibilità

L'Amministrazione, su proposta del Comandante e sentite le OO.SS. di Categoria, può istituire turni di reperibilità in relazione ai predeterminati servizi istituzionali e di emergenza, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

Art. 31
Obbligo d'intervento e di rapporto

Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo dell'intervento al fine di prevenire ed accertare ogni infrazioni alle norme inerenti le materie di competenza della Polizia Locale.

Il dipendente dovrà riferire del servizio svolto e annotare gli interventi di significativa importanza.

Art. 32
Distacchi, comandi e missioni

Fuori dal territorio dell'ente di appartenenza sono ammessi missioni solo per fine di collegamento e rappresentanza in conformità all'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale n° 42/2013.

Le missioni esterne per soccorsi e calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali sono ammesse previa esistenza di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate.

In ogni caso delle missioni esterne dovrà essere data comunicazione al sig. Prefetto.

I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il Comandante del Corpo.

Nei casi di distacco presso altri Comuni, l'ambito ordinario della attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

Art. 33
Mutamento di mansioni

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente alle funzioni proprie del Corpo di Polizia Locale, sono possibilmente trasferiti e inquadrati in posti vacanti di qualifica corrispondente, preferibilmente nell'ambito del Corpo stesso, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni per idoneità fisica.

Art. 34
Ordine del giorno e di servizio

Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali e per l'espletamento delle funzioni e compiti ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986 n° 65 il Comandante e in sua assenza il vice Comandante o l'agente più elevato in grado pubblica settimanalmente un ordine del giorno e di servizio con le disposizioni relative all'impiego tecnico operativo del personale nonché ogni altra disposizione di organizzazione dei servizi atto allo scopo ed al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle direttive trasmesse dal Sindaco o dall'Assessore delegato, essi possono essere variati in caso di comprovate esigenze di servizio.

I turni di servizio settimanali saranno conservati cronologicamente in apposito archivio.

Gli ordini del giorno settimanali potranno essere integrati o sostituiti con ordini di servizio particolari.

Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e deve essere messo a conoscenza delle eventuali variazioni, riportate sull'ordine di servizio.

Art. 35
Norme generali: doveri

Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti in conformità delle finalità di servizio di cui al presente Regolamento ed, in particolare, sono tenuti a:

- non denigrare con atti e parole l'Amministrazione e il Corpo e i suoi componenti;
- usare l'autorità derivante dalla propria funzione evitando in ogni modo di abusarne a proprio vantaggio;
- evitare di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività illegali o contrarie al buon costume;
- mostrarsi sempre cortese con quanti richiedono notizie ed indicazioni;
- durante l'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e irreprensibile;
- rispettare tutte le forme di comportamento stabilite nelle disposizioni in materia di disciplina.

TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36 Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, e non può fornire a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative a persone, a servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti di qualsiasi natura.

La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, il servizio d'istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante nell'ambito della normativa vigente.

- è fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale compresa la semplice indicazione di residenza e n° telefonico.

- è obbligatorio il rispetto delle norme della legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37 Cura dell'uniforme e della persona

Il personale della Polizia Locale durante il servizio, è tenuto a indossare l'uniforme, salvo eccezioni di cui al successivo art. 38.

Gli Appartenenti al Corpo devono avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. Non è consentito variare la foggia dell'uniforme.

Non è consentito, altresì, usare monili che possono alterare l'aspetto formale dell'uniforme stessa.

Art. 38 Uso dell'uniforme

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono prestare servizio in uniforme, eventuali ed eccezionali casi di dispensa di indossare l'uniforme sono autorizzati dal Comandante.

Il Comandante considerata la peculiarità del ruolo se lo ritiene necessario può prestare servizio in abiti civili, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Fermo restante quanto disposto dal precedente art.37 il Personale della Polizia Locale, comandato a svolgere particolari servizi, può essere autorizzato dal Comandante ad indossare l'abito civile.

Il Personale autorizzato a non indossare l'uniforme ha l'obbligo di portare con sé la placca di riconoscimento per applicarla in modo visibile, nel momento in cui debba far riconoscere la propria qualità e, ove richiesto, dovrà esibire la tessera di riconoscimento.

Art. 39 Orario e posto di servizio

L'orario normale di servizio è stabilito in 36 ore settimanali secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, comprensive di quelle impiegate in servizio di vigilanza e di servizio e per l'istruzione professionale, le prestazioni svolte per particolari ed eccezionali esigenze saranno compensate come lavoro straordinario o come recupero compensativo.

Il servizio ordinario di norma è svolto secondo gli orari disposti per l'apertura degli uffici comunali salvo variazioni derivanti da esigenze di servizio o diverse disposizioni impartite dal Sindaco o suo delegato.

Gli Appartenenti al corpo devono presentarsi in servizio all'ora fissata nell'ordine di servizio.

Il Personale si porterà sul posto di servizio in uniforme, la quale potrà essere custodita negli appositi armadietti installati nella sede del Corpo di Polizia Locale.

Il Personale al quale è affidato un veicolo o un'apparecchiatura del corpo deve rimettere all'unità di appartenenza la stessa, entro e non oltre il termine del proprio servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del Personale che deve sostituirlo e deve avere cura di trasmettere a chi lo rileva, ogni notizia, informazione, istruzione, disposizione necessaria al buon proseguimento del servizio.

Il comandante del Corpo di Polizia Locale per la natura delle funzioni svolte può non osservare un orario giornaliero prefissato.

Art. 40

Rapporti interni al Corpo di Polizia Locale

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale vanno improntati a reciproco rispetto e cortesia.

TITOLO VI DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 41 Saluto

Il saluto per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è atto dovuto nei confronti del Sindaco dei superiori gerarchici delle Autorità Militari, Civili e Religiose; è atto di cortesia tra gli appartenenti del Corpo di pari grado nonché verso i cittadini con i quali si viene in contatto.

Il saluto si effettua portando la mano destra, aperta e a dita unite, alla visiera.

E' dispensato dal saluto: il Personale che è impedito dall'espletamento dei compiti d'Istituto; il Personale in servizio di scorta al gonfalone civico od alla bandiera nazionale; il Personale alla guida di autoveicoli e motoveicoli del Corpo di Polizia Locale.

Art. 42 Norme Disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dalle leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal Regolamento Organico del Personale e dal codice di disciplina del Comune di Civitella del Tronto.

Qualsiasi addebito a carico degli Appartenenti al corpo va contestato, ove possibile, personalmente all'atto del rilievo.

Art. 43 Assenze dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio, da cui dipende, l'Appartenente al Corpo di Polizia Locale.

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora d'inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 44 Accertamenti Sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo stesso, a seguito di apposita certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.

In caso d'infermità fisica permanente derivante da causa di servizio, che renda inabile il dipendente ai servizi esterni, lo stesso dovrà essere impiegato nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il suo stato di salute.

Il Comandante, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali, nonché ai danni provocati sull'Operatore dall'inquinamento acustico ed atmosferico, chiede alla Giunta Municipale di determinare le modalità per i controlli periodici delle condizioni di salute degli Appartenenti al Corpo.

Art. 45 Encomi ed Elogi

Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale, che siano stati distinti per coraggio, preparazione, prontezza d'intervento in situazioni d'emergenza, sono premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta;
- d) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi, e le proposte di riconoscimento al valor civile, comportano la citazione nell'Ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

I riconoscimenti di cui alle lettere b), c), d), costituiscono titolo nei concorsi interni e pubblici.

Art.46 Congedo Ordinario

Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti secondo la normativa contrattuale, di norma il personale in ferie non può essere superiore al 50% della forza effettiva.

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante.

La richiesta di congedo va presentata almeno tre giorni prima della data d'inizio dello stesso, fatta eccezione per la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per la quale è sufficiente chiederne autorizzazione a mezzo telefono, senza anticipo.

Le ferie possono essere revocate o sospese per motivate esigenze di servizio.

Il personale è tenuto a comunicare il proprio recapito durante le ferie.

Per permessi ed assenze per malattie agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento del personale del Comune e nei contratti C.C.N.L..

Art. 47 Riposo Settimanale e Festività Infrasettimanale

Il riposo settimanale si effettua di norma nei giorni festivi salvo turnazioni già concordate con l'Amministrazione.

Al personale che per motivate esigenze di servizio svolge servizio nei giorni festivi compete l'equivalente riposo compensativo da usufruire secondo le norme contrattuali.

L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo a richiesta del dipendente a equivalente riposo compensativo o a corresponsione del compenso straordinario, fatte salve le norme previste dal C.C.N.L. in materia.

Art. 48 Uniformi

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel rispetto dei tempi e nella qualità e quantità sottoindicate:

Tempi di consegna di norma gli indumenti estivi entro il 30 maggio, indumenti invernali entro il 1° ottobre.

Quantità divisa invernale:

- un cappotto ogni 3 anni
- una giacca a vento in materiale Gore-Tex con manicotti catarifrangenti ogni 3 anni
- una divisa invernale composta da giacca + 2 paia di pantalone ogni 2 anni
- un cappello bianco ogni due anni

- un paio di guanti in pelle nera ogni 2 anni
- un paio di guanti bianchi per segnalazione stradali ogni anno
- n° 6 camicie bianche a manica lunga ogni 2 anni
- una cravatta ogni 2 anni
- un pullover collo a V ogni due anni
- un pullover pesante a collo alto ogni due anni
- un paio di scarpe ogni anno in pelle nera tipo Gore-Tex
- un paio di scarponi in pelle nera tipo Gore-Tex ogni 2 anni
- un paio di stivali ogni 2 anni
- un fischiello ogni anno
- un cinturone con fondina ogni 2 anni
- una cinta di cuoio di colore nero ogni 2 anni
- un borsello di pelle bianca ogni 2 anni
- un impermeabile ogni 5 anni

Quantità divisa estiva:

- una divisa estiva composta da una giacca - due pantaloni - un cappello bianco - ogni 2 anni
- n° 6 camicie bianche mezze maniche ogni due anni
- un paio di scarpe estive ogni anno
- una cravatta ogni due anni
- un giubbotto estivo ogni 2 anni
- una cinta di cuoio di colore bianco ogni 2 anni
- un pullover a forma V ogni 2 anni

Le divise saranno fornite di placche - alamari - fregi - sorgolo - bottoni - ed altri accessori previsti dalla L.R. vigente, per eventuale servizio motomontato l'operatore addetto dovrà essere munito della relativa divisa con relativi accessori previsti dalla vigente L.R.

Gli operatori saranno altresì forniti di palette di segnalazione stradale, manicotti rifrangenti, canottine rifrangenti per il copricapo, manette metalliche con fodere in pelle di colore bianco e Giubbotto antiproiettile per servizi stradali.

Per il personale femminile il pantalone sia estivo che invernale può essere sostituito con la gonna.

Il Comandante e il vice Comandante e una percentuale di operatori saranno dotati di alta uniforme estiva e invernale.

Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla Legge Regionale Abruzzese.

Per particolari servizi di rappresentanza e di scorta al Gonfalone, è adottata la grande uniforme.

Non è consentito agli Appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 49

Gradi, distintivi, ed onorificenze

I distintivi di grado degli Appartenenti al corpo, sino all'effettiva entrata in vigore del regolamento di cui all'art.26 della legge regionale 42/2013, sono stabiliti dall'allegato alla legge Regionale n. 83/1997 in quanto applicabile.

Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Il Sindaco, sentito il Comandante, può istituire distintivi per riconoscere particolari situazioni, quali l'anzianità di servizio, ferite o malattie connesse al servizio, frequenza di corsi di specializzazione, appartenenza ad unità operative.

TITOLO VII DOTAZIONI

Art. 50 Arma d'ordinanza

Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati in via continuativa dell'arma corta di ordinanza, secondo quanto disposto dal D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Gli Operatori vengono addestrati all'uso delle armi durante il corso iniziale di formazione professionale.

Le esercitazioni al poligono di tiro, in forza dell'art.18 comma 4 del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145, sono svolte almeno semestralmente.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine il Comandante o il suo incaricato esegue periodici controlli per verificarne la funzionalità.

L'utilizzo delle armi lunghe ha luogo per i servizi di polizia rurale e di vigilanza venatoria.

Presso la sede del Comando del Corpo o presso altro idoneo immobile comunale ha sede l'armeria del corpo per la custodia delle armi e delle munizioni in dotazione.

In via provvisoria le armi saranno custodite in apposita cassaforte adeguata allo scopo.

I servizi istituzionali del corpo potranno essere svolti con le armi in dotazione non appena istituita l'apposita armeria ed il corpo dotato di nuove ed efficienti armi ed adottato apposito regolamento dell'armamento, in particolare:

- servizio di ordine pubblico
- durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali
- servizi svolti nelle ore notturne
- pattugliamento e posti di blocco in materia di circolazione stradale.

Art. 51 Strumenti e Mezzi Operativi

Il Corpo di Polizia Locale viene dotato di tutti gli strumenti e mezzi operativi necessari tenendo conto delle esigenze di servizio.

I mezzi devono essere adoperati esclusivamente per ragioni di servizio e dagli Operatori del corpo, e devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 8 della L.R. 2 agosto 1983.

Per l'espletamento di particolari servizi di istituto o per casi di necessità possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegno.

Per riparazioni e manutenzioni straordinarie provvede l'Amministrazione comunale con gli ordinari procedimenti amministrativi, su richiesta del Comandante.

La fornitura del carburante e lubrificante sarà assicurata dall'Amministrazione presso stazioni di servizio convenzionate con il Comune ed i prelievi saranno effettuati dai singoli consegnatari su presentazione di apposite schede di prelievo.

Ogni servizio compiuto deve essere annotato negli appositi fogli di marcia e sui registri di macchina di ciascun veicolo, con l'indicazione del giorno, dell'orario e del motivo del servizio effettuato, dei prelievi del carburante, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

In aggiunta alla normale dotazione di mezzi sussidiari per la direzione del traffico il corpo potrà essere fornito di bastoni luminosi per segnalazioni manuali durante i servizi svolti nelle ore notturne.

Art. 52 Destinazione dei Proventi Derivanti dall'applicazione di Sanzioni Pecuniarie Amm.ve (ex art.208 C.d.S.)

All'acquisto di mezzi, veicoli, strumenti operativi, parti di equipaggiamento, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di polizia stradale, è destinata annualmente, con provvedimento da inserire nel bilancio annuale di previsione del Comune, una somma corrispondente ad almeno il 20% delle somme riscosse, nell'anno precedente, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada, in conformità al disposto dell'art.208 del Codice citato.

Art. 53 **Tessera di riconoscimento**

Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona e quant'altro previsto dalla Legge Regionale.

Tutti gli Appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la tessera, che è rilasciata dal Sindaco.

Essa deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.

Al personale del Corpo di Polizia Locale, sino all'effettiva entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art.26 della legge regionale 42/2013, è assegnata una placca di riconoscimento con le caratteristiche stabilite dalla L.R. n° 83/1997.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 54 Servizio Mensa

L'Amministrazione ammette al servizio mensa qualora previsto gli agenti che per necessità di servizio svolgono un servizio giornaliero antimeridiano e pomeridiano, in conformità delle previsioni del contratto collettivo di lavoro e di quello aziendale.

Art. 55 Patrocinio Legale

L'Amministrazione comunale, ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e penali nei confronti di Appartenenti al Corpo di Polizia Locale, per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, ove non sussistano diretti conflitti di interesse, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente interessato, da un legale di comune gradimento.

Art. 56 Fondo Assistenziale (ex art.208 C.d.S.)

In applicazione ed in conformità al disposto dell'art. 208 del Codice della Strada è istituito il fondo di assistenza del personale della Polizia Locale per la cui dotazione è destinata annualmente una quota corrispondente al 5% dei proventi spettanti al Comune a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative.

Tale quota è determinata sulla base dei proventi introitati nell'anno precedente.

La regolamentazione di detto fondo è determinata entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65 e Legge Regionale 20 novembre 2013, n.42, alla Regionale del 2 agosto 1997 n° 83 per le parti rimaste in vigore, alla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.85 del 01 febbraio 2019 nonché al regolamento organico generale del personale del Comune.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione della deliberazione di approvazione.

E' fatto obbligo di rispettarlo a chiunque spetti di rispettarlo.

Copia del presente regolamento sarà inviata al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo come pure alla Giunta Regionale D'Abruzzo ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale n° 83/1997, in quanto vigente.